



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 22/06/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1110

COMUNE DI SAN SEVERO (FG). Tangenziale est di San Severo - Tratto di collegamento tra il km 639 075 della SS 16 Adriatica ed il casello autostradale. Parere paesaggistico e Attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga (artt. 5.03, 5.04 e 5.07 NTA del PUTT/P, giusta norma transitoria art. 106 delle NTA del PPTR)

Assente l'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue l'Ass. Godelli:

VISTI:

- la DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia PPTR, ed in particolare
- la norma transitoria di cui all'art 106;
- l'art. 95 delle NTA del PPTR, relativo alla realizzazione di opere pubblica o di pubblica utilità in deroga;
- la DGR n. 1534 del 24.07.2014 recante parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 e la delibera di C.C. n. 33 del 03/11/2014 di approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale del comune di San Severo.
- la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed in particolare:
 - l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, "Parere paesaggistico";
 - l'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P "Attestazione di compatibilità paesaggistica";
 - l'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P il quale prevede che nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del PUTT/P, è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:
 - siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
 - siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
 - non abbiano alternative localizzative.

CONSIDERATO CHE:

(Iter e documentazione agli atti)

Con nota prot. n. 29508 del 24/04/2012 la Provincia di Foggia ha convocato una seduta di Conferenza di Servizi per il progetto in oggetto in data 15/05/2012, allegando in formato digitale i seguenti elaborati in

formato digitale:

- R01 Relazione generale
- R02 Relazione Geologica
- R03 Studio di impatto ambientale
- R04 Studio di traffico
- T01.1 Planimetria Generale
- T01.2 Profilo Longitudinale
- T01.3 Sezione Tipo
- T02.1 Carta Geologica
- T02.2 Carta PAI
- T03.1 Aree di protezione ambientale
- T03.2 Carta della Naturalita'
- T03.3 Carta dei Beni Culturali
- T03.4 Vincoli Paesaggistici
- T03.5 PUTT Ambiti territoriali estesi

Con nota prot. n. 37117 del 21/05/2012 la Provincia di Foggia ha aggiornato la seduta al 05/06/2012.

Questo Ufficio, con nota prot. n. 5264 del 04/06/2012, ha presentato il proprio parere in Conferenza di Servizi in cui evidenziava il contrasto delle opere con le prescrizioni di base delle NTA del PUTT/P, richiedendo al Comune di San Severo attestazione circa la sussistenza dei presupposti per la deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, evidenziando l'interferenza del progetto con l'area archeologica della località Serpente.

Con nota prot. n. 355 dell'11/06/2013, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 6264 del 28/06/2013, il Comune di San Severo ha trasmesso la propria attestazione circa la sussistenza dei presupposti per la deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P.

Con nota prot. n. 10064 del 28/08/2012, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 8458 del 12/09/2012, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ha evidenziato l'interferenza del progetto con l'area archeologica della località Serpente, richiedendo al contempo una Carta archeologica del territorio interessato dalle opere da realizzarsi.

Con nota prot. N. 2813 del 12/03/2015, inviata per conoscenza al Servizio Assetto del Territorio e acquisita al prot. N. 3584 del 09/04/2015, la Soprintendenza Archeologica della Puglia ha invitato la Provincia di Foggia alle opportune verifiche previste dagli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii.

Con nota prot. n. 22949 del 02/04/2015, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 3789 del 15/04/2015, la Provincia di Foggia ha convocato un tavolo tecnico finalizzato all'acquisizione del parere definitivo dalle amministrazioni invitate (Servizio Assetto del Territorio, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, ecc.), durante la quale sono state analizzate nello specifico le problematiche relative all'interessamento da parte dell'infrastruttura dell'area archeologica "Serpente".

Con nota prot. n. 33675 del 18/05/2015, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 4887 del 18/05/2015, la Provincia di Foggia ha trasmesso una proposta di deviazione del tracciato stradale che evita l'interferenza con l'area archeologica di Località Serpente.

Documentazione Allegata:

- 1) Relazione, con allegati: tavole PUG, tavole PPTR, fotografie, foto simulazione;
- 2) Planimetria generale d'insieme.

(Descrizione dell'intervento)

Come dichiarato nella Relazione Generale, il progetto della tangenziale est di San Severo ha il fine di favorire un uso gerarchicamente coerente della rete stradale extraurbana convergente sul nodo di San Severo, creando un collegamento tra la SS 16 e il Casello Autostradale di San Severo senza interessare la viabilità urbana. Il progetto consente, inoltre, la messa in sicurezza delle intersezioni sulla tangenziale

ovest e pone le condizioni per la realizzazione di un secondo fronte della stazione ferroviaria di San Severo che, in base al PRT della Regione Puglia e al PTCP della Provincia di Foggia, è destinato a svolgere le funzioni di nodo di interscambio ferro-gomma a favore di tutti comuni dell'area settentrionale della provincia.

La realizzazione della Tangenziale Est è prevista in due lotti funzionalmente compiuti, Nord e Sud, il primo dei quali, in questa sede all'esame, va dallo sfiocciamento dalla SS 167 a Nord di San Severo fino all'intersezione con la SS 273, in corrispondenza del casello autostradale. Tale intervento è ritenuto prioritario in quanto realizza la continuità tra SS 16 e Autostrada per tutti i flussi da/per Termoli, incentivando l'uso dell'autostrada soprattutto da parte dei mezzi pesanti.

Il tracciato individuato in tale lotto ha una lunghezza complessiva di 8600 m e si sviluppa nella parte nord-est di San Severo, con inizio al km 639+075 della SS 16 "Adriatica" e fine sulla SS 272 in prossimità del casello autostradale di San Severo.

Detto tracciato, secondo la proposta progettuale del 2012, si compone di tre tratti che possono essere sintetizzati come segue.

- Il primo tratto, di 600 m (in nuova sede), collega, tramite una rotatoria con raggio esterno di m 50,00, la Strada Statale n. 16 "Adriatica" alla Strada Provinciale n. 29. Nel tratto è prevista la realizzazione di un cavalcavia che consente alla Strada Comunale che conduce a Poggio Imperiale-Apricena di scavalcare la nuova tangenziale ed immettersi, con l'ausilio di una rotatoria, sulla Strada Statale.

- Il secondo tratto, per una lunghezza di m 5100, prevede il potenziamento e l'allargamento della SP 29 esistente. Nel tratto sono previsti: la realizzazione di un cavalcavia al fine di permettere alla Strada Comunale Carrobbia Boschetto lo scavalco della nuova tangenziale; l'inserimento di una rotatoria con raggio esterno di 30 m al fine di regolamentare l'intersezione tra la nuova tangenziale e la SP 35; la messa in sicurezza dello svincolo con la SS 89 mediante la costruzione di due rotatorie in sostituzione degli innesti a "T" presenti; il riuso dell'opera d'arte esistente per sottopassare la linea ferroviaria Bologna-Taranto; la sistemazione della strada complanare esistente al fine di creare un percorso con funzioni agricole e ciclopeditoni di fruizione del tratturo.

- Il terzo tratto, per una lunghezza di m 2900, è interamente su nuovo tracciato; mentre la SP 29 prosegue verso est, il tracciato piega verso sud per portarsi in affiancamento alla A14 dopo circa 1,4 km, ed è in questo tratto che viene inserito uno svincolo a livelli sfalsati del tipo a "trombetta" per collegare la SP 29 al nuovo tracciato. Proseguendo verso sud, il tracciato

- in affiancamento alla A14 - intercetta una strada comunale la quale, così come già sovrappassa l'autostrada, sovrappasserà il nuovo tracciato. Il tracciato comincia a discostarsi dall'autostrada per terminare in una rotatoria di grande diametro sulla quale si attesteranno le rampe di accesso al casello, la SS 272 e le rampe di collegamento del progetto di completamento (lotto 2). In quest'ultimo tratto, viene intercettata la strada comunale "Serpente" la quale sarà sovrappassata tramite un'opera d'arte. Inoltre in questo tratto è prevista la sistemazione e la deviazione di alcune strade locali in modo da ricucire il tessuto agricolo.

Con riferimento in particolare al terzo tratto la proposta di deviazione del tracciato presentata nel 2015 con la citata nota prot. 33675 del 18/05/2015 prevede che fino alla sezione 140 l'infrastruttura si mantenga aderente all'asta della A14, mentre da questa sezione, fino alla sezione 174, se ne allontani in modo tale da evitare e salvaguardare la località archeologica Serpente, come cartografata nel PUG, interessando esclusivamente la sua area annessa.

(Istruttoria con riferimento al Pianificazione paesaggistica vigente)

Per quanto riguarda gli interventi e le tutele poste in essere dal PPTR, con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia PPTR. La norma Transitoria di cui all'art.106, cc. 3 stabilisce che "nelle

more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010 (...) b) i PUG che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell'11 gennaio 2010". Pertanto, considerato che il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 è stato rilasciato con DGR n. 1534 del 24.07.2014, nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, il PUG di San Severo è fatto salvo. Ciò premesso dall'analisi della documentazione trasmessa:

Con riferimento alle tutele di cui al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, come adeguate dal PUG si rileva quanto segue:

Ambiti Territoriali Estesi

L'intervento ricade in ATE di tipo di tipo B, C ed E (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P, così come modificati dal PUG).

Ambiti Territoriali Distinti

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'innesto tra la SS16 e la SP 29 è in prossimità dell'area annessa del Torrente Radicosa, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al RD n. 6441 del 20.12.1914, il quale è sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P; dall'analisi del PUG, inoltre, emerge che il progetto interessa l'area di pertinenza e l'area annessa di un reticolo idrografico, sottoposto alle prescrizioni di cui agli artt. s 7.5.2 e 7.6.2.1 delle NTA del PUG.
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento risulta interessata dall'area di pertinenza dell'Oasi di protezione denominata "Torre dei Giunchi", sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento è interessata dall'area di pertinenza e area annessa di una componente storico-culturale denominata Zona archeologica, precisamente del "Braccio tratturale Nunziatella-Stignano", sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P; a tal proposito si evidenzia che il Comune di San Severo ha provveduto a redigere, ai sensi della LR n. 29/93 il Piano Comunale dei Tratturi, approvato con DCC n. 55 del 11.10.2010. Si rileva, altresì, che l'area d'intervento risulta nella versione progettuale del 2012 direttamente interessato dall'area di pertinenza di un'area archeologica denominata "Serpente", cartografata nel PUG e censita dalla Carta dei beni Culturali della Regione Puglia, redatta nell'ambito del PPTR, come Villaggio del Neolitico medio (4.500-4.000 a.C.), la quale è soggetta alle prescrizioni di base di cui al punto 3.15 delle NTA stesse del PUTT/P, ai sensi dell'art.3.01.2.01 delle stesse NTA, nonché all'art. 7.6.2.8 delle NTA del PUG. Di contro nella versione progettuale alternativa di cui alla nota 33675 del 18/05/2015, il tracciato è stato deviato in modo tale da evitare e salvaguardare la località archeologica Serpente, come cartografata nel PUG, interessando esclusivamente la sua area annessa.

Con riferimento agli elaborati di cui al PPTR si ritiene utile evidenziare quanto segue:

- Struttura idro-geo-morfologica: L'intervento non interessa beni paesaggistici né ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica.
- Struttura ecosistemica e ambientale: L'intervento non interessa beni paesaggistici né ulteriori contesti paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale.
- Struttura antropica e storico-culturale:
- Beni paesaggistici: l'intervento non interessa beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'intervento interessa una Testimonianza della stratificazione insediativa, precisamente il Regio Braccio Nunziatella Stignano, disciplinato dagli

indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR, e una strada a valenza paesaggistica, disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Le opere in progetto comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico delle aree tutelate, a causa della potenziale eliminazione dei segni della storia legati alle componenti archeologiche, dell'impermeabilizzazione delle aree interessate, della frammentazione degli habitat e dell'alterazione della percezione panoramica dei luoghi, caratterizzati da un paesaggio agrario piuttosto integro.

Lo stesso inoltre, come evidenziato innanzi, interessa alcune componenti di paesaggio tutelate dal PUG e dal PPTR, contrastando con le relative norme di tutela.

Purtuttavia, considerato che trattasi di un'opera pubblica di assoluta necessità e di preminente interesse per la popolazione residente, si ritiene che l'intervento così come configurato nella proposta di deviazione del tracciato stradale di cui alla citata nota 33675 del 18/05/2015, possa risultare compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste per il contesto di riferimento, a fronte di opportune prescrizioni e misure di mitigazione.

Considerato che:

Il Comune di San Severo, con nota prot. n. 355 dell'11/06/2013, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 6264 del 28/06/2013, ha dichiarato che trattasi di un'opera pubblica di assoluta necessità e di preminente interesse per la popolazione residente, compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali;

la provincia di Foggia nella nota prot. n. 33675 del 18/05/2015, al paragrafo 3 dell'allegata relazione ha approfondito il tema con riferimento ai criteri della deroga di cui agli artt. 5.07 delle NTA del PUTT/P e 95 delle NTA del PPTR (preminente interesse per la popolazione residente, inesistenza di alternative localizzative e compatibilità con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali dei luoghi).

Tutto ciò premesso e considerato, e considerato anche l'art. 95 delle NTA del PPTR, si ritiene di poter rilasciare il provvedimento di Parere Paesaggistico e Attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga, ex artt. 5.03, 5.04 e 5.07 delle NTA del PUTT/P, per le opere in progetto, alle condizioni riportate nel paragrafo "Conclusioni e prescrizioni".

(Conclusioni e prescrizioni)

Al fine di salvaguardare la località archeologica Serpente, sia adottata la soluzione di tracciato proposta dalla Provincia con la citata nota prot. 33675 del 18/05/2015 la quale prevede che fino alla sezione 140, l'infrastruttura si mantenga aderente all'asta della A14, mentre da questa sezione, fino alla sezione 174, se ne allontani in modo tale da evitare la località archeologica Serpente.

Inoltre al fine di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- gli interstizi tra la viabilità di progetto e quella esistente, all'interno delle aree di rispetto stradale, siano sottoposti ad un progetto di inserimento paesaggistico, alternando filari alberati di specie autoctone con vegetazione arbustiva, pur mantenendo aree libere per permettere la visuale sul paesaggio in occasioni di significative presenze territoriali;
- lungo le scarpate dei rilevati e lungo i fianchi delle trincee, siano previsti interventi di inserimento paesaggistico attraverso l'insediamento di sistemi di macchia mediterranea con struttura quanto più

possibile naturale, preferibilmente a mosaico, con specie autoctone quali arbutus unedo, ligustrum vulgare, phillyrea latifolia, pistacia lentiscus, nerium oleander, rhamnus alaternus, viburnum tinus, ecc.

- sia ridotta quanto più possibile la livelletta stradale e sia previsto un adeguato progetto di mitigazione e inserimento paesaggistico dell'infrastruttura in grado di assicurare:

- la riqualificazione e integrazione ambientale, il controllo della frammentazione del territorio attraversato, il mantenimento della biodiversità;

- la conservazione degli habitat faunistici presenti;

- il controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

- il contenimento delle pratiche gestionali e manutentive;

- la salvaguardia della panoramicità (panoramicità del paesaggio dalla strada e panoramicità del paesaggio verso la strada), la costruzione di una sequenza dinamica di nuovi quadri visivi;

- per il tracciato a due carreggiate, per i tratti stradali in cui lo spartitraffico centrale è costituito da doppia barriera (una per carreggiata) distante almeno 40 cm e per i tratti stradali in cui le due carreggiate sono a quote differenti, sia prevista come spartitraffico una fascia verde arbustiva, nel rispetto dell'art. 36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92), realizzata con ligustrum vulgare, phillyrea latifolia, pistacia lentiscus, nerium oleander, rhamnus alaternus, viburnum tinus, ecc.;

- siano tutelati e valorizzati ove possibile i beni diffusi del paesaggio rurale presenti sulle aree oggetto d'intervento, quali muretti, siepi, architetture rurali (casolari, cisterne, canalizzazioni, ecc.), piante isolate o a gruppo, alberature stradali e poderali;

- sia segnalata, mediante opportuna segnaletica paesaggisticamente inserita, la presenza del tratturo;

- eventuali sistemi di illuminazione, in particolare per le rotatorie, siano realizzati interrando tutti i cavidotti, con dispositivi a basso impatto energetico e paesaggistico, ovvero di altezza ridotta e che illuminino soltanto la sede stradale.

Tutto ciò premesso, considerato, anche, l'art. 95 delle NTA del PPTR, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Parere Paesaggistico e Attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga, ex artt. 5.03, 5.04 e 5.07 delle NTA del PUTT/P, con le suddette prescrizioni.

Sul progetto dovrà essere rilasciato, dal parte del Comune di San Severo, l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUTT/P, ovvero l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR nella quale dovrà essere verificato il recepimento delle suddette prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore relatore, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE per il progetto "Tangenziale est di San Severo - Tratto di collegamento tra il km 639+075 della SS 16 Adriatica ed il casello autostradale" il Parere paesaggistico e l'Attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga (artt. 5.03, 5.04 e 5.07 NTA del PUTT/P) con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Conclusioni e Prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante;

DI TRASMETTERE, a cura del Servizio assetto del Territorio il presente provvedimento:

- al Sig. Sindaco del Comune di San Severo (BA);
- alla Provincia di Foggia;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
